

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da

con l'Avv.to Alessandro Da Re

parte attrice opponente

nei confronti di

con gli Avv.ti

parte convenuta opposta

causa iscritta a ruolo in data 25/1/2017 n. 627/2017 R.G. ed avente ad
oggetto: contratti bancari;
trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

per parte attrice opponente:

“ IN VIA PRELIMINARE DI RITO:

Rilevata l'assenza dei presupposti e comunque il grave pregiudizio per l'opponente non concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto monitorio;

NEL MERITO:

In principalità:

1. Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
2. Rigettarsi comunque le pretese *ex adverso* azionate, poiché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

In via autonoma riconvenzionale:

3. Accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole di determinazione degli interessi dei contratti di finanziamento indicati nel presente atto per contrarietà rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 1283 e 1284 cod. civ. e 117 TUB e, conseguentemente, dichiararsi in caso di indebito pagamento di somme alla banca opposta, che la stessa non vanta alcun credito nei confronti del signor [redacted] anche se solo in punto interessi e, comunque, rideterminarsi l'ammontare degli interessi dovuti senza l'applicazione delle stesse nella misura determinata in sede di CTU, nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

4. Accertato e dichiarato quanto sopra, condannare [redacted], in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, a risarcire al signor [redacted] tutti i danni subiti e subendi in conseguenza diretta e/o indiretta dei fatti esposti nella narrativa, in particolare in ragione della mancata analisi del merito creditizio dello stesso ed in ragione dell'erronea segnalazione alla Centrale Rischi, per l'importo che sarà determinato in corso di causa, anche in via

equitativa oltre ad interessi dal dovuto al di del saldo ed al maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2°;

5. Compensarsi, in ogni caso, le rispettive ragioni di debito e credito tra le parti;

In ogni caso:

6. Spese di lite e legali interamente rifeuse, anche di consulenza tecnica di parte, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., delle spese e dei compensi professionali a favore del sottoscrittore difensore.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1.

Vero che, il signor _____ dichiarava un reddito di € 1.350,00 mensili per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007;

2. Vero che, a fronte di un reddito dichiarato di € 1.350,00 mensili, l'opposta ha concesso due finanziamenti prevedenti la corresponsione mensile di complessivi € 1.311,11;

3. Vero che, la signora _____, moglie dell'opponente, è una casalinga a carico del marito e priva di redditi;

4. Vero che, il reddito mensile percepito dal signor _____ veniva dallo stesso dichiarato ai funzionari della banca finanziatrice in sede di istruttoria antecedentemente all'erogazione dei finanziamenti in contestazione.

Si indicano a testi sulle indicate circostanze: rag.

per parte convenuta opposta:

In via principale

Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta da _____, rigettarla integralmente e confermare il decreto

ingiuntivo opposto.

Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Banca in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, rigettarsi qualsivoglia avversaria domanda di ripetizione e condanna formulata a danno della Banca opposta siccome infondata, tanto in fatto, quanto in diritto.

In subordine

Accertare e dichiarare che è debitore nei confronti di Banca della somma di € 87.509,51 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese.

In via istruttoria

Con ogni più ampia riserva.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compenso professionale”

MOTIVAZIONE

proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento di euro 87.509,51 – oltre interessi e spese della procedura – in favore di Banca quale debito residuo derivante da due contratti di finanziamento.

L'opponente eccepiva:

-l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non avendo la banca depositato gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto;

-la **difformità tra il tasso contrattualmente previsto (il TAEG) e quello effettivamente applicato in corso di rapporto**, come da perizia di parte allegata alla citazione;

-l'omessa valutazione della banca circa il merito creditizio del cliente.

Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del dovuto; chiedeva altresì la condanna della banca al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata analisi del merito creditizio e alla errata segnalazione dell'odierno attore alla Centrale Rischi.

La banca si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi l'opposizione.

Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Veniva espletata CTU contabile.

I procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Ciò premesso, si osserva in sintesi:

- la banca ha depositato i contratti di finanziamento ed anche documentazione relativa ai pagamenti intervenuti e a quelli omessi e mancanti; nel proporre opposizione il debitore non ha contestato di avere ricevuto le somme indicate dalla banca, né di avere restituito somme oltre a quelle già calcolate dalla banca;

-**la CTU contabile ha verificato che effettivamente l'interesse applicato dalla banca è superiore a quello pattuito: si rimanda, sul punto, a tutto quanto calcolato e argomentato (anche in risposta alle osservazioni svolte dai CTP)**

dal CTU dott. _____ nella relazione depositata il 19/2/2019 e nella relazione integrativa depositata il 22/10/2019.

Il CTU ha in sostanza verificato che, quanto al contratto n. 80004232545 stipulato il 31/5/2007, la banca ha applicato un TAEG pari al 18,195% anziché il TAEG di 15,367% indicato in contratto; quanto al contratto n. 800043949644 stipulato il 24/11/2006, la banca ha applicato un TAEG pari al 13,005% anziché il TAEG di 8,98% di cui al contratto.

Le verifiche sono corrette perché effettuate sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca.

Rideterminato il piano di ammortamento, l'odierno opponente ha un debito residuo di euro 16.577,49 quanto al contratto nr n. 80004232545, mentre il debito residuo relativo al contratto n. 800043949644 è pari ad euro 15.926,66.

Il debito ammonta quindi complessivamente ad euro 32.504,15 e non ad euro 87.509,51 come preteso dalla banca.

Il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannato al pagamento di euro 32.504,15 in favore della banca, oltre agli interessi.

Le altre domande attoree – si veda in particolare la domanda risarcitoria - non possono trovare accoglimento per mancanza di adeguato supporto probatorio; né l'espletamento della prova testimoniale chiesta potrebbe portare a sufficiente dimostrazione di una responsabilità in capo alla creditrice e di un conseguente danno risarcibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; dunque vanno poste a carico del debitore soccombente.

Va tuttavia posta a carico della banca la spesa di CTU, necessaria per ricalcolare il credito della banca (risultato notevolmente inferiore a quanto preteso).

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 627/2017 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1. revoca il decreto ingiuntivo;
2. condanna _____ al pagamento di euro 32.504,15 in favore di Banca _____, oltre agli interessi;
3. condanna _____ alla rifusione delle spese di lite in favore di Banca _____, spese che si liquidano complessivamente in euro 6.500 per compenso professionale; oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
4. pone la spesa di CTU definitivamente a carico di Banca _____

Treviso, 17/11/2020

il giudice